



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 27/05/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 14 maggio 2010, n. 119

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 3,50 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Grottaglie (Ta), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Sol3 S.r.l., con sede legale in Roma (Rm).

Il giorno 14 maggio 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Sol3 S.r.l., con nota prot. n. 38/9434 del 05.09.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 3,50 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Grottaglie (Ta);

la richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica proposta dalla Società Sol3 Srl non è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i.;

con nota prot. n. 7255 del 02.07.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 08 settembre 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 15073 del 10/12/2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 20397 del 09/12/2009, rilascia nulla osta in quanto l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 103818 del 15/12/2009, ritiene che le opere in progetto possano essere autorizzate richiamando il disposto dell'art.90 del D.lgs. 42/2004 che norma il rinvenimento di cose o strutture di interesse archeologico, con l'obbligo di comunicare in tempo debito la data prevista per l'inizio dei lavori, al fine di porre questa Soprintendenza nelle condizioni di esercitare i controlli di competenza; tuttavia nell'area impianto, con ottima visibilità, pur ricadendo in un territorio con presenze archeologiche, non sono riscontrate evidenze archeologiche;

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Taranto, prot. n. 17329 del 27/10/2009, conferma la non assoggettabilità dell'intervento all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, Si precisa, inoltre, che il titolare dell'impianto è tenuto a rispettare le norme relative alla sicurezza impiantistica di cui alla L. 186/1968; al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 e in caso di presenza di lavoratori, quelle di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e al decreto Ministero dell'Interno 10.03.1998 e s.m.i.;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR-LE-TA, prot. n. 67305 del 04/12/2009, rilascia nulla osta a condizione che:

- all'interno delle suddette aree eventuali lavori di scavo e di riprofilatura plano-altimetrica siano volumetricamente limitati e condotti con il vincolo di preservare l'attuale equilibrio idrologico del luogo.

- da quanto disposto con Delibera di G.R. n. 1626 del 15/09/2009, le opere strutturali e le componenti

impiantistiche, staticamente autonome, dovranno essere seguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/01 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008

- gli attraversamenti di corsi d'acqua o di canali demaniali da parte delle linee elettriche di consegna al gestore unico dovranno essere oggetto di specifica istanza di concessione da trasmettere al sopraindicato Ufficio, corredata di esautivi particolari costruttivi

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Servizio Provinciale Brindisi - Taranto, prot. n. 6883. del 26/10/2009, rilascia a nulla osta di massima del progetto. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 120. Inoltre, all'atto della costruzione dell'elettrodotto si dovrà tener conto delle distanze dalle aree di cava in esercizio e/o dismesse, come previsto dal D.P.R. 09.04.1959 n. 128;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 59626 del 01/09/2009 comunica che nessun parere deve essere espresso in merito all'impianto fotovoltaico in quanto sui fondi interessati non insistono attualmente oliveti o altre colture arboree per il cui abbattimento è d'obbligo acquisire apposita autorizzazione. Si precisa che resta comunque a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo di comunicare la eventuale eliminazione di impianti arborei o di altro genere, per i quali hanno ricevuto sovvenzioni a fronte dell'impegno al loro mantenimento per un periodo di tempo prefissato, in quanto potrebbe concretizzarsi la restituzione di tutto o parte del contributo ricevuto;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Taranto, prot. n. 2402 Tec.1/3 del 03/11/2009 comunica che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923;

- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 1699/4160 del 07.07.2009, rilascia nulla osta;

- Comune di Taranto - Direzione Urbanistica Edilità, prot.162202 del 12/11/2009, rilascia nulla osta ai sensi della L.R. n.25 del 09 ottobre 2008, condizionato al completo ripristino dello stato dei luoghi a conclusione dei lavori, avendo particolare cura al reintegro della vegetazione naturale eventualmente danneggiata; al parere competente per la manomissione del suolo pubblico;

- Comune di Taranto - Direzione Ambiente - Salute e Qualità della Vita - Servizio Ambiente, prot. n. 152056 del 26/10/2009

In merito alla richiesta relativa all'oggetto, pervenuta a questa Direzione con prot. Archivio Generale n. 141590 del 07/10/2009 e vista la documentazione presentata, si fa presente che per quanto di propria competenza di compatibilità Ambientale, NULLA OSTA all'esecuzione dell'attraversamento di cavo interrato nel tratto di ex SS 603 di San Giorgio Jonico, fg 1, p.la 26, isola amministrativa di Taranto;

- Comune di San Giorgio Jonico - Area Tecnica, prot. n. 10192 del 18/09/2009, rilascia nulla osta all'attraversamento della sede stradale in agro di San Giorgio Jonico, come riportato nei grafici prodotti relativi all'impianto denominato "Pacione 2";

- Comune di Carosino (TA) - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 8497 del 17/09/2009, rilascia fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi degli artt. 111, 112, 113 del T.U. n. 1775 dell'11/12/1993 ed art. 68 della L.R. n.27 del 16/05/1985, nulla osta per la costruzione di una linea MT interrata sul territorio di competenza a condizione:

- che venga modificato il percorso all'interno del centro urbano di Carosino,

- che venga ripristinata, a regola d'arte, l'intera carreggiata delle strade interessate, da eseguirsi con mezzi meccanici adeguati (finitrice),

- che prima dell'inizio dei lavori si prendano contatti con l'U.T.C. di Carosino, onde coordinare la realizzazione degli scavi in oggetto con le altre Società e/o Imprese interessate alle medesime tipologie di lavorazioni sugli stessi percorsi;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n.0019253 del 10/11/2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 42873 del 09/10/2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse, confermando il parere espresso con nota prot. N. 010627 del 13.03.2009;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3 Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 54243 del 30/10/2009, rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 0019940 del 22/03/2010, rilascia, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia, prot. n. CBA - 0031501 - P del 17/09/2009, non rilascia alcuna concessione poiché la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta alcun attraversamento né longitudinale né trasversale di Strade Statali di competenza ANAS;
- ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa di Grottaglie (TA), prot. n. 2956 del 26/08/2009, rilascia parere igienico - sanitario favorevole per la realizzazione delle opere previste nel progetto così come descritte nella documentazione tecnica allegata allo stesso
- Acquedotto Pugliese - Direzione Operativa - Unità Territoriale di Taranto, prot. n. 0142727 del 10/11/2009, rilascia parere preliminare positivo alla realizzazione dell'impianto alle seguenti condizioni:
 - tutta la documentazione integrativa richiesta con nota AQP 119881 del 22/09/09 dovrà essere consegnata prima dell'inizio dei lavori;
 - il progetto esecutivo delle opere in oggetto dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni indicate da questa società con nota 119881 del 22/09/09;
 - il progetto esecutivo delle opere dovrà essere sottoposto alla verifica preventiva di questa società, prima dell'inizio dei lavori, per il rilascio del nulla osta definitivo, eventualmente subordinato alla stipula di apposita convenzione con AQP S.p.A. finalizzata alla definizione delle condizioni tecnico-amministrative di consenso alla realizzazione delle opere sulle aree di propria pertinenza;
- Provincia di Taranto - Settore 11 - Demanio Concessioni Espropri Patrimonio Immobiliare, prot. n. 57246 del 21/12/2009 esprime parere favorevole di massima al progetto di linea elettrica sotterranea a condizione che:
 - siano osservate le prescrizioni tecnico - amministrative che verranno impartite nel momento di stipula della Convenzione;
 - siano osservate le distanze minime dal confine stradale, come previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., per la installazione di eventuali pali, tralicci e manufatti di ogni genere;
 - sia presentata apposita istanza di autorizzazione nel caso si preveda la realizzazione di recinzioni e/o accessi prospicienti le strade provinciali;
 - siano acquisiti i nulla osta degli Enti competenti per eventuali vincoli cui le aree attraversate sono sottoposte
 - sia accertata la ubicazione e condivisione di infrastrutture già esistenti e si verifichi la compatibilità e le interferenze tra queste e l'impianto da realizzare,
 - siano eseguite, qualora l'intervento interessi l'attraversamento di opere d'arte, le opere per il sostegno e per la protezione delle reti in modo indipendente dall'opera d'arte attraversata;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 15316 del 23/12/2009, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici rilevato che l'impianto ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere.
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Taranto, prot. n. 5097 del 03/02/2010 rilascia nulla-osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto a condizione che:
 - sia salvaguardata la vegetazione spontanea di pregio eventualmente presente nel sito anche in singoli elementi;

- sia realizzata un'adeguata schermatura della recinzione perimetrale con elementi arborei o arbustivi coprenti al fine di limitare l'impatto visivo;
- sia ripristinata la finitura del piano del terreno alterato dalle attività di cantiere e l'area sia sistemata a verde;
- sia garantita in fase di esercizio la cura del terreno dell'area di impianto, la pulizia della stessa, la manutenzione del verde, e sia fatto divieto d'uso di sostanze chimiche diserbanti;
- siano utilizzati prodotti ecocompatibili per la pulizia dei pannelli;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 2312 del 02/03/2010 esprime parere favorevole a condizione che:
 - il cavidotto segua lo stesso tracciato indicato negli elaborati trasmessi a codesto Assessorato
 - siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque
 - per lo stoccaggio dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad "alveo fluviale in modellamento attivo ad aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale", così come definite dai citati artt. 6 e 10, nonché dall'art. 36 delle N.T.A. del PAI, ivi comprese quelle individuate come soggette a pericolosità idraulica dagli studi prodotti, al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque
 - gli attraversamenti del cavidotto con il "Canale di Civitella" e con il "Fosso Monache Monteverde" siano realizzati con le modalità illustrate ovvero mediante suffragio sul lato di valle dei ponti esistenti e comunque ad una quota non inferiore a quella intradossale dell'impalcato esistente. Tale soluzione dovrà comunque tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena bicentenaria e che restino a carico della società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione
 - per gli attraversamenti da realizzare con tecnologia T.O.C. il cavidotto in corrispondenza dell'alveo deve presentare profondità tali, in base alla reale granulometria degli strati interessati, da non risentire in maniera alcuna della capacità erosiva della corrente idrica corrispondente ad eventi di piena bicentenari
 - nei tratti in cui il cavidotto è previsto in affiancamento a tratti di viabilità adiacenti al reticolo e/o alle cunette stradali, si dovrà assicurare che non siano interessate le sezioni di deflusso e che siano mantenuti i franchi necessari alle operazioni di manutenzione dei canali, da stabilirsi con gli enti preposti alla gestione
 - nei tratti in cui il cavidotto adiacente al reticolo e/o attraversa aree di Alta e Media pericolosità idraulica (AP e MP), come individuate dallo studio di compatibilità idrologico e idraulico, il materiale di riempimento della trincea di scavo dovrà essere opportunamente compattato e protetto in superficie con materiali resistenti alle azioni erosive della corrente idrica (tipo "materasso reno")
 - per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conforme alla normativa vigente in materia.
- Comune di Grottaglie - Ufficio dello sportello unico per l'edilizia, prot. n. 13989 del 16/12/2009 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento a condizione che durante la fase di realizzazione dello stesso impianto ed in quella di esercizio venga mantenuto l'aspetto geomorfologico d'insieme e che sia conservato l'assetto idrologico delle stesse aree, senza alcuna modificazione delle pendenze naturali del sito

Rilevato che:

- la Società Sol3 S.r.l. in data 12 gennaio 2010 deposita il piano tecnico di connessione revisionato in seguito alle prescrizioni anche espresse dall'Autorità di Bacino, già trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento.
- il legale rappresentante della Società Sol3 S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù

di regolare contratto stipulato con i relativi proprietari;

- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 3998 del 15.03.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 3,50 MW ubicato nel Comune di Grottaglie (TA);

„ le opere connesse sono costituite da una linea in cavidotto interrato MT dalla nuova cabina di consegna in entra-esce dalla Linea MT "Serro" con tre cabine di sezionamento;

„ una nuova Cabina di Consegna;

- in data 01.04.2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Sol3 S.rl. ed il Comune di Grottaglie l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22.04.2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11610 e della Convenzione al repertorio n. 11611;

- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 3,50 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Grottaglie (TA).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Sol3 S.r.l. con sede legale in Roma alla Via Tomacelli n. 146, Partita IVA 01857720682 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 3,50 MW ubicato nel Comune di Grottaglie (TA);

„ le opere connesse sono costituite da una linea in cavidotto interrato MT dalla nuova cabina di consegna in entra-esce dalla Linea MT "Serro" con tre cabine di sezionamento;

„ una nuova Cabina di Consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Sol3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica

utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva

dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Grottaglie (TA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
